



DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
FZ

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI A.C.I.

e p.c. Sigg. DIRETTORI REGIONALI

Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la
Motorizzazione
Via G. Caraci, 36
00157 ROMA RM

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE
DIREZIONE
FEDERALISMO FISCALE
Via di Villa Ada 53/55
00199 ROMA RM

UNIONE PROVINCE D'ITALIA
P.zza Cardelli, 4
00186 ROMA RM

UNASCA
P.zza G.Marconi, 25
00144 ROMA RM

CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
00143 ROMA RM

A.R.C.A.
Via Argine, 487
00147 NAPOLI NA

A.N.D.A.C.
Via di Monteverde, 86
00100 ROMA RM



A.I.D.A.C.
Via Licio Stolone, 142
00100 ROMA RM

FEDERAICPA
Via Nomentana, 248
00162 ROMA RM

U.N.R.A.E.
Via Abruzzi, 25
00187 ROMA RM

A.N.F.I.A.
Corso Galileo Ferraris, 61
10128 TORINO

A.D.A.
Corso Venezia, 47/49
20121 MILANO

UNIRE- FISE
Via del Poggio Laurentino, 11
00144 ROMA

CAR
VIA BARBERINI 11
00187 ROMA

ASSOFERMET
C.so Venezia 47/49
20121 MILANO

OGGETTO: Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo.
Prime precisazioni.

Si fa seguito alla circolare n° 10649 del 01/09/09, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine al divieto, a **decorrere dal 16 settembre**, di dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo, per fornire alcune precisazioni di dettaglio.

In particolare, si precisa che al certificato di rottamazione, documento già ritenuto atto di data certa ai sensi del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 152/06, emesso al momento della presa in carico del veicolo da parte del demolitore autorizzato e del concessionario automobilistico, possono essere ricondotti gli stessi effetti dell'atto di vendita "anteriore" già previsti dal D.M. 503/1998 (art. 5 comma 1).

In tali casi, per la richiesta di radiazione di un veicolo, oggetto di fermo iscritto in data successiva alla data del certificato di rottamazione, la formalità verrà respinta in prima istanza e potrà essere definita positivamente dopo l'avvenuta cancellazione del gravame a cura dell'Agente della riscossione, a seguito della segnalazione da parte degli Uffici Provinciali della formalità in questione, secondo le modalità già in uso.

Espletati tali adempimenti potrà essere pertanto ripresentata la formalità di cancellazione del veicolo dal P.R.A..

A tal riguardo si ricorda, al fine di garantire il perfezionamento della radiazione susseguente alla presa in consegna del veicolo, che solo le risultanze della visura all'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico attestano, alla data dell'effettuazione della visura stessa, la presenza o meno del fermo.

Tali disposizioni si applicano alle sole pratiche di radiazione richieste in prima presentazione a partire dal 16 settembre.

Si precisa, inoltre, che per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.

Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc.).

Si invitano gli Uffici Provinciali a fornire sul territorio adeguata assistenza e informazione agli operatori professionali relativamente alla materia in esame.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento che potrà essere richiesto all'Ufficio Normativa e Controllo di questa Direzione e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa

